

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica»

del 21 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica», depositata
il 23 maggio 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2013³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 23 maggio 2012 «Per una cassa malati pubblica» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ L'assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.

⁴ L'istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantionali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della remunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell'assicurazione sociale contro le malattie.

¹ RS 101
² FF 2012 5917
³ FF 2013 6825

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

*8. Disposizioni transitorie dell'art. 117 cpv. 3 e 4
(Cassa malati nazionale di diritto pubblico)*

¹ Dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, l'Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell'assicurazione sociale contro le malattie all'istituto nazionale di cui all'articolo 117 capoversi 3 e 4.

² Se l'Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.